

ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE FACOLTA' MEDICHE



CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 30

Spedito il 23 maggio 2003

Mozione

**Al Ministro
S E D E**

OGGETTO: "ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE FACOLTA' MEDICHE - PROBLEMI APPLICATIVI IN RELAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLA LAUREA SPECIALISTICA (46/S) E DELLA RIFORMA DEL NUOVO ESAME DI ABILTAZIONE E DELL'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE".

Sentiti i Relatori;

APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE

Negli ultimi anni le Facoltà di Medicina e Chirurgia Italiane sono state caratterizzate da repentini e frequenti cambiamenti degli ordinamenti didattici.

Tale processo di riforme ha visto quali protagonisti studenti e docenti, impegnati in adattamenti frettolosi da un ordinamento all'altro, e non ha apportato nei fatti un sostanziale mutamento del modo di intendere la didattica a favore di un miglioramento della formazione del futuro medico; piuttosto si è venuta a determinare una situazione caotica fortemente penalizzante per lo studente.

Il sistema dei Crediti Formativi introdotto per la prima volta dalla "Tabella XVIII ter" (D.M. del Luglio 1996, GURI n. 255 del 30/10/'96) ha trovato impreparato tanto il personale docente, non abituato ad un sistema didattico di questo tipo, quanto le stesse strutture universitarie, che non sono state capaci di attivare per tempo i provvedimenti consequenziali, tra cui l'A.D.O. (Attività Didattica Opzionale) e l'A.D.I. (Attività Didattica Interattiva).

La "riforma dei crediti" di fatto soppiantava e sconvolgeva il precedente ordinamento didattico tabellare a 54 materie (corsi integrati) comunemente denominato "Tabella XVIII bis" (D.P.R. del 28/02/1986, n. 95 ad integrazione del R.D. 30/09/1938, n. 1652).

L'applicazione ultima del D.M. 509/99 e del dispositivo relativo alla determinazione delle classi dei corsi di laurea specialistica (D.M. 28/11/00, GURI 23/01/'01 n. 18), e nella fattispecie della L.S. 46/S, ha ridisegnato il curriculum formativo degli studenti in Medicina, soprattutto per quanto riguarda il tirocinio post-lauream previsto per l'accesso all'Esame di Stato, il quale dai 12 mesi della Tabella XVIII ter, si riduce a soli 3 mesi nella Laurea Specialistica, in considerazione del fatto che l'ordinamento didattico di quest'ultima contempla lo svolgimento di attività formativa di tirocinio professionalizzante per l'ammontare di ben 60 CFU (pari a 1500 ore) all'interno del Corso di Laurea.

Se si considera che alcune sedi universitarie non hanno mai applicato la tabella XVIII ter, ma hanno ancora in uso la vecchia Tabella XVIII bis del 1986, la situazione diventa ancora più complessa, in quanto la Tabella XVIII bis prevede un tirocinio post - lauream di 6 mesi.

A tale simultanea vigenza e compresenza di ordinamenti didattici differenti, caratterizzati ciascuno da una diversa articolazione del tirocinio post - lauream, si devono sommare effetti e complicanze che si prospettano in questi mesi con l'entrata in vigore della Riforma dell'Esame di Stato (D.M. 19

ottobre 2001, n. 445 “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico - chirurgo”. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella GU n. 299 del 27.12.2001), prevista per la prima sessione del 2004 e precisamente nel mese di maggio.

Viepiù che Il MIUR, con nota 11/10/02 prot. 1653, ha escluso la possibilità da parte degli Atenei di ridurre automaticamente il tirocinio pratico post-laurea da 1 anno a 6 mesi per gli studenti del VI anno iscritti alla tabella XVIII ter per l'anno accademico 2002/2003.

Pertanto ciò che verosimilmente accadrà già a partire dalla prossima sessione di laurea è che gli studenti laureandi con la Tabella XVIII ter dovranno svolgere 12 mesi di tirocinio post - lauream, dopo aver concluso i propri esami curriculari nei 6 anni di corso di laurea, per poter accedere all'Esame di Stato (riformato nell'ottica della laurea specialistica 46/S). Contemporaneamente, studenti di altre sedi che hanno già attiva la laurea specialistica, effettueranno solo 3 mesi di tirocinio post-lauream, concludendo prima dei loro colleghi il percorso formativo volto all'abilitazione professionale.

Tutto questo, in definitiva, sta ingenerando difformità di trattamento tra studenti di diversi atenei, e, nel contesto di uno stesso ateneo, tra studenti di anni differenti, che assumono profili di estrema gravità se si pensa alla prossima applicazione della Riforma dell'accesso alle Scuole di Specializzazione (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina).

Alla luce dei dati raccolti unitamente alle continue lamentele degli studenti registrate dalle rappresentanze studentesche, risulta evidente come l'applicazione della Laurea Specialistica unitamente alla prevista modifica dell'Esame di Stato, invece di portare ad una maggiore uniformità tra le facoltà italiane, stiano determinando un quadro molto disomogeneo e confusionario, caratterizzato da una lunga serie di diversi adattamenti particolari nelle diverse sedi universitarie, configurando una serie di situazioni uniche nel loro genere. Per di più in un regime concorrenziale quale quello previsto per l'accesso alle Scuole di Specializzazione, si vengono a determinare evidenti condizioni di disparità di trattamento tra studenti all'interno della propria Facoltà, nonché tra studenti di Facoltà differenti.

Le evidenti differenze tra i diversi ordinamenti, pur rendendo complicato il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti, costringe spesso gli studenti a modificare bruscamente il proprio percorso formativo, con adattamenti forzati e frettolosi, a scapito della propria formazione. In altre sedi invece, più saggiamente, si sta optando per un'applicazione graduale del nuovo ordinamento, portando alla coesistenza all'interno di una stessa Facoltà di ordinamenti diversi, a seconda dell'anno di corso dello studente.

Per quanto sopra esposto e nella ristrettezza dei tempi, a tutela di tutti gli studenti iscritti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia Italiane,

IL CNSU CHIEDE AL SIG. MINISTRO

l'emanazione con provvedimento d'urgenza, di un dispositivo atto a posticipare di almeno due anni accademici tanto l'entrata in vigore della Riforma dell'Esame di Stato (D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico - chirurgo”), quanto l'applicazione del testo che riforma l'accesso alle scuole di Specializzazione di area medica (DM n. 99 del 25 Febbraio 2003, pubblicato in GU n. 103 del 6 maggio 2003).

IL SEGRETARIO
f.to Paola Gironi

IL PRESIDENTE
f.to Tommaso Agasisti